



COMUNE DI GRUARO (VE)

n. 6/ORD_SIN

ORDINANZA N. 27/Reg. Gen. DEL 07-10-2024

OGGETTO: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 283 DEL 02.03.2021. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.

ORDINANZA DEL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
 - il rafforzamento dei controlli;
 - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;

- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
 - l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
 - le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
 - la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

Preso atto che:

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha:

- illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitane, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Considerato che in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

Preso atto di quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 24/09/2024 le cui risultanze sono state comunicate ai comuni della Città Metropolitana di Venezia, tra cui Gruaro, con nota assunta al protocollo comunale in data 26.09.2024 al n. 8240;

Dato atto che:

- il Comune di Gruaro rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;
- la stazione di riferimento per il Comune di Gruaro (Ve) è San Donà di Piave (Ve);

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.10.2022 ad oggetto: "Disposizioni in materia di funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione al fine di contenimento della spesa energetica";

Visto il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2022, n. 383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale – Misura di contenimento del riscaldamento", in particolare l'art. 1 comma 2 che dispone che nella zona climatica "E" l'esercizio degli impianti termici è consentito per un massimo di 13 ore giornaliere per il periodo dal 22.10.2022 al 07.04.2023;

Ritenuto, come proposto in occasione del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi il 24.09.2024, di continuare ad applicare le disposizioni di cui al DM 383/2022 anche per la stagione termica 2024-2025, con particolare riferimento ai limiti di esercizio sopra riportati;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure e modifiche alla presente in presenza di situazioni ambientali diverse o nuove disposizioni Regionali e Nazionali;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare in tutto il comune di Gruaro il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea” previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 e dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 1089/2021, riportate nell’ALLEGATO A alla presente ordinanza e di cui costituisce parte integrante;

Che tali misure riportate in ALLEGATO A saranno applicate ed in vigore dal 22.10.2024 al data della presente e sino al 07.04.2025;

Di stabilire che vengono attivate da subito le misure di cui “NESSUNA ALLERTA – VERDE” come previsto a seguito degli incontri tenutisi in seno al TTZ e comunicati con nota del 24.09.2024;

Di dare atto che l’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L.689/1981.

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Corpo Unico di Polizia Locale del Portogruarese, Regione Veneto, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani, all'ULSS n.4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di Portogruaro.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o invia alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

IL SINDACO
Arch. Gasparotto Giacomo

ALLEGATO A
comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025”

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata San Donà di Piave

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI

	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale

4. IMPIANTI TERMICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	<p>Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche</p>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale

	ed emissive inferiori alle 4 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)		
Livello di allerta 2 ROSSO	Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
4.2.	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. Deroghe: La necessità di combustione	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale

	finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali		
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
5.2	Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore	Continua	Tutto il territorio comunale

	Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati		
5.3.	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale